



CENTOFOTO@CENTOFOTO.IT

335-1388590 (PRESIDENTE)
(PEC: FOTGEROS@PEC.IT)



CENTOFOTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA FOTOGRAFIA E IL SUO STUDIO

SEDE LEGALE VIA DEI GIULIANI 28, 34137 TRIESTE - C.F. 90142390328

28 LUGLIO 2023

L'assemblea dei soci ha luogo presso mediaimmagine s.r.l. in Via del Coroneo 39/A, 34133 TRIESTE

PRESENTI I SOCI

Alena Demchyk

Andrea Mazzelle

Antonio Gaudenzi

Calogero Chinnici

Giulia Boscarol

Maria Beatrice Rizzo

Roberto Srelz

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2023

In data odierna **28 luglio 2023**, in **seconda convocazione alle ore 18**, essendo venuto a mancare il numero legale in prima convocazione, l'associazione centoFoto nella persona del suo presidente **Calogero Chinnici**, dichiara l'assemblea **aperta, validamente costituita e atta a deliberare**, assumendone la presidenza.

ORDINE DEL GIORNO

1) MODIFICA DELLO STATUTO

2) VARIE ED EVENTUALI

- 1) L'assemblea ascolta la relazione dettagliata del presidente, sig. **Calogero Chinnici**, in merito all'iscrizione, già discussa e approvata, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o RUNTS (Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017) come APS Associazione di Promozione Sociale. Coadiuvata il presidente nell'esposizione il socio sig. **Roberto Srelz**.

Pur essendo lo statuto dell'associazione centoFoto già aderente nella sostanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo, mancano alcuni elementi che sono requisiti di forma e che rendono impossibile la registrazione al RUNTS e opportuna, nell'ottica di maggior chiarezza, la modifica dello statuto stesso.


Il presidente Chinnici presenta ai soci il nuovo statuto di centoFoto, allegato al presente verbale, che recepisce tutte le modifiche suggerite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nel contesto dell'iscrizione al RUNTS. Lo statuto modificato è stato visionato dal sig. Antongiulio Gigante di CSV FVG sede di Trieste (servizi consulenziali in ambito giuridico), che ne ha proposto il modello, nel corso di più appuntamenti, e ritenuto conforme ai requisiti di Legge e a quanto previsto per l'iscrizione al RUNTS. Il nuovo statuto viene letto integralmente; in particolare viene confermata la non variazione dell'oggetto sociale (inalterato in tutti i punti) e della sostanza delle attività dell'associazione, e vengono evidenziati gli articoli modificati su proposta di CSV FVG. Il nuovo statuto dell'associazione, la natura di APS associazione di promozione sociale e la nuova denominazione **centoFoto APS** vengono approvati all'unanimità, e si dà all'unanimità mandato al presidente Chinnici di procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e successiva iscrizione di centoFoto APS al RUNTS.

- 2) In occasione dell'assemblea vengono confermate le cariche sociali già definite a maggio 2023, in particolare il presidente sig. **Calogero Chinnici** c.f. CHNCCR58T12I328N, la segretaria sig.ra **Giulia Boscarol** c.f. BSCGLI98H62L424Z, il tesoriere sig. **Andrea Mazzelle** c.f. MZZNDR74M20L424U. La sede legale di centoFoto APS viene confermata come coincidente con la residenza del legale rappresentante Calogero Chinnici in Via dei Giuliani 28, Trieste.

Non avendo altri punti sui quali discutere o deliberare, l'assemblea straordinaria viene sciolta alle ore 19.30.

IL PRESIDENTE

Calogero Chinnici



IL SEGRETARIO

Giulia Boscarol



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CENTOFOTO APS

associazione di promozione sociale

ART. 1

Denominazione, sede e durata

Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non costituita avente la seguente denominazione: "centoFoto APS", da ora in avanti denominata "Associazione", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

L'associazione ha sede legale nel Comune di Trieste e opera nel territorio della Repubblica Italiana. L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà modifica dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei componenti. L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'associazione pone quali suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la democrazia, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Ripudia qualsiasi forma di discriminazione di etnia, confessione, popolazione o genere.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività culturale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si prefigge di:

progettare, organizzare e realizzare attività per la didattica, la ricerca, lo sviluppo, la conservazione, la tutela, la valorizzazione della fotografia e della comunicazione visiva in tutte le loro espressioni;

studiare, progettare, sviluppare, restaurare, modificare, conservare, insegnare l'uso dei mezzi tecnici che consentono o sono d'ausilio alla fotografia e/o che, in qualsiasi forma, sia essa analogica o digitale, permettono l'acquisizione, il trattamento, l'elaborazione, la trasformazione, la presentazione e la conservazione di un'immagine fotografica;

ricercare, restaurare, acquisire, conservare e presentare testi e archivi fotografici, anche storici e documentaristici, anche attraverso la pubblicazione, la stampa e la distribuzione;

- praticare e insegnare la fotografia in tutte le sue forme, includendo la fotografia artistica, il fotogiornalismo, il reportage commentato e la fotografia sociale;
- ricercare nuove tecniche fotografiche e artistiche e riscoprire quelle antiche, promuovendole socialmente ed eticamente anche al fine di agevolare l'avviamento alla professione;
- organizzare, formazione, collegare gli appassionati.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D. Lgs 117/2017:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

ni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50 per cento delle APS associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'espressa volontà di far parte dell'associazione;
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, conformi con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare una eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione e documentate;

g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.3 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.5 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- c) il Presidente.

ART. 7

Assemblea

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Ciascun associato ha un voto.

7.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato.

ante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può presentare sino ad un massimo di un associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli associati.

Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'Assemblea può riunirsi anche mediante modalità di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al Presidente di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di partecipare alla discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta in luogo in cui si trova il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione verbale sul relativo libro.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, incluso quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in merito all'esclusione degli associati;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e nelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati.

7.12 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 8

Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione (anche detto Consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di tre componenti compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieletti. Gli altri due membri dell'Organo d'amministrazione assumono le funzioni di segretario e di tesoriere.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'art. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga limitato diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La carica di amministratore si perde per:

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;

Revoca da parte dell'Assemblea;

Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice civile;

Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'Organo di amministrazione potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero dei componenti al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli con i terzi, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge la ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Presidente stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

9.6 Il segretario sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

10.2 Relativamente ai beni mobili o immobili apportati volontariamente dagli associati in comodato per lo svolgimento delle attività statutarie, essi si intendono di proprietà dei singoli associati, ma sono a disposizione di tutti gli altri associati nelle modalità stabilite dall'Organo di amministrazione.

10.3 L'eventuale avanzo di gestione di ciascun anno viene obbligatoriamente investito nelle attività istituzionali previste per l'anno successivo.

ART. 11

Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 12

Risorse economiche


12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 14

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 15

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni specificamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi a titolo di indennità o forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari.

ART. 17

Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presente copia fotostatica è conforme al documento originale acquisito agli atti di questo Ufficio e registrato il 19/08/2023 n° 1875 Serie 3 Liquidati € Euro versati il 08/08/23

DIRETTORE PROVINCIALE
MOLISE MARCA DA
BOLLE PER G
17,16

IL DIRETTORE
Gloria Prete
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

[Handwritten signature]